

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 2

Riunione del 16 settembre 2009

- 52.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**  
- **CERAVOLO ROSANNA n.q. Presidente e legale rappresentante p.t. Società Fiamma Monterosso**  
- **FIAMMA MONTEROSSO n. p. presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Claudio Zander - Componente Relatore

Il 16 luglio 2009 la Procura Federale deferiva a questa Commissione Giudicante CERAVOLO Rosanna, presidente della Società FIAMMA MONTEROSSO, nonché la medesima Società in persona del legale rappresentante p.t. ex art. 55, comma 3 lett. b) del Regolamento Giurisdizionale per aver, la CERAVOLO, in violazione degli art. 17, comma 3, Statuto FIPAV, art. 19 comma 2 lett. a) R.A.T., art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo e con l'aggravante ex art. 49, comma 1, lett. f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a seguito dell'affissione del C.U. n. 17 del 30 maggio 2009 emesso dal G.U. del C.P. FIPAV di Vibo Valentia, contenente, tra gli altri provvedimenti sanzionatori a carico del Sodalizio, espresso attraverso due e-mail del 30 maggio 2009, inviata a numerosi destinatari, e del 2 giugno 2009, aspre critiche avverso il contenuto del comunicato e la persona del G.U., alludendo a presunte irregolarità verificatesi nella fase dei Play-off. Con lesione dell'immagine e della dignità di altre persone e/o organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Per il Sodalizio, responsabilità oggettiva per l'illecito posto in essere dal suo rappresentante.

Nella relazione ex art. 72 Reg. Giur. il Procuratore Federale chiedeva la punizione dell'incolpata Ceravolo e del Sodalizio di appartenenza "per aver alluso, pesantemente, a presunte irregolarità nella formazione dei calendari dei Play-off, peraltro rivelatesi infondate", avendo la Procura archiviato il procedimento nato dall'esposto della medesima Ceravolo contro il G.U. e il C.P. FIPAV di Vibo Valentia, evidentemente, per infondatezza della notizia dei presunti illeciti disciplinari. Tali allusioni, secondo l'accusa, avrebbero travalicato il diritto di critica, e comunque, attraverso l'invio contemporaneo delle e-mail a più persone si sarebbe verificata la pubblica diffusione di quello stesso apprezzamento critico, integrando così le violazioni contestate nel deferimento.

Regolarmente convocata davanti a questa Commissione, l'incolpata comunicava la sua impossibilità a presenziare alla seduta del 16.09.2009 causa impegni professionali, confidando nella sua memoria difensiva fatta pervenire al Procuratore Federale nel corso delle indagini.

Letti gli atti e considerate le osservazioni difensive, la Commissione ritiene accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpata Rosanna CERAVOLO.

Effettivamente, il contenuto delle e-mail è da considerarsi lesivo della reputazione e dell'immagine del G.U.P. di Vibo Valentia, soprattutto, laddove si allude ad una sua parzialità per la pregressa appartenenza ad altro sodalizio della stessa provincia (circostanza questa che viene ribadita nella memoria difensiva).

Sotto altro profilo si condivide l'assunto accusatorio secondo il quale l'invio di un messaggio di posta elettronica ad una pluralità di soggetti è senz'altro un mezzo idoneo e sufficiente a diffondere pubblicamente il rilievo critico lesivo della reputazione e dell'immagine dell'organo di giustizia federale.

In conclusione, ritiene la Commissione Giudicante che indirizzare a più destinatari una e-mail contenente un giudizio lesivo dell'immagine di un organismo operante nell'ambito dell'ordinamento sportivo denota il preciso intento di diffondere quell'apprezzamento offensivo.

./.

L'assenza di precedenti disciplinari in capo alla prevenuta induce la Commissione a riconoscere la sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 51, comma 2, Reg. Giur., considerando le stesse prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art. 54 Reg. Giur.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone applicarsi nei confronti di Rosanna CERAVOLO la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per giorni trenta e, nei confronti della Società FIAMMA MONTEROSSO, in persona del suo rappresentante p.t., la sanzione della multa di € 200,00.

F.to Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

Roma, 24 settembre 2009